

PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via Sterzi, 139 - 37054 NOGARA (VR)

Tel. 0442/88076 Fax 0442/88311

P.I. 00553710237 - C.F. 80009870231

Determinazione n. 65 del 30 marzo 2026

Oggetto: Concessione aspettativa non retribuita alla dipendente matr. 7 a tempo parziale ed indeterminato (24 ore sett.) per il periodo 15.04.2026 – 31.05.2026.

Il Direttore Segretario

Vista la richiesta presentata in data 28 marzo 2026, protocollata in data 30 marzo 2026 al n. 144, con la quale la dipendente matr. 7 chiedeva la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali per il periodo 15.04.2026 – 31.05.2026;

Visto l'art. 39 CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, che statuisce: “1. *Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.*

2. *L'aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto.*

3. *Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.*

4. *La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali”;*

Verificato che, ad oggi, la dipendente ha già usufruito di un periodo di 41 giorni ex art. 39 Ccnl 21.05.2018, senza pertanto superare il periodo indicato dal Ccnl di riferimento;

Valutata la richiesta in esame compatibile con le esigenze di servizio dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, di potere accogliere la domanda della dipendente intesa ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi familiari per il periodo 15 aprile 2026 – 31 maggio 2026, in quanto le esigenze di famiglia rappresentate a corredo dell'istanza presentata sono considerate idonee al riconoscimento dell'aspettativa non retribuita prevista dall'art. 39 del Ccnl 21.05.2018;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il D. Lgs. 31/03/2001, n. 165;
Visto il C.C.N.L. del comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018,
con particolare riferimento all'articolo 39;

d e t e r m i n a

- 1) di accogliere la domanda presentata dalla dipendente matr. 7 e, per l'effetto, di concedere l'aspettativa non retribuita ex art. 39 CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, per il periodo dal 15.04.2026 – 31.05.2026;
- 2) di dare atto che:
 - durante il periodo di aspettativa non spetta alcuna retribuzione;
 - qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, la dipendente è tenuta a comunicarlo con tempestività e deve riprendere il servizio;
 - il periodo di aspettativa non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, interrompe l'anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;
 - la malattia insorta durante il periodo di aspettativa per motivi personali non interrompe l'aspettativa medesima, anche quando dia luogo a ricovero ospedaliero;
 - durante il periodo di aspettativa trova applicazione la vigente normativa in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) di trasmettere copia del presente Provvedimento alla dipendente, nonché di inserire apposita copia all'interno del fascicolo personale;
- 4) che tale Provvedimento non comporta impegni di spesa;
- 4) di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 69/2009.